

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3948

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORONI, FISTAROL**

Modifiche alla disciplina concernente la detenzione delle armi da fuoco, il porto d'armi e le armi giocattolo

*Presentata il 7 maggio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia si sta facendo strada l'idea che il possesso di un'arma da fuoco sia il migliore deterrente contro la criminalità, il sistema più efficace per difendere se stessi e i propri cari da qualsiasi tipo di violenza. Solo poco tempo fa lo stesso ministro della difesa Martino, forte di questa convinzione, aveva proposto di liberalizzare la vendita delle armi da fuoco così come avviene negli Stati Uniti d'America.

La realtà insegna, invece, che si tratta di una pericolosa illusione. L'esperienza degli Stati Uniti, dove il libero possesso delle armi è un diritto sancito dalla Costituzione, dimostra, dati alla mano, come l'equazione « più pistole uguale più sicurezza » sia assolutamente falsa. Per questo motivo nel maggio scorso la Margherita ha avviato una serie di iniziative, culminate con la presentazione di una proposta di

legge, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi legati ad una possibile liberalizzazione della vendita delle armi, nella convinzione che un cittadino armato è solo un pericolo in più per la propria e la altrui sicurezza.

Gli studi condotti in questi anni proprio negli Stati Uniti hanno evidenziato che non esiste alcuna correlazione tra la diminuzione della criminalità e la libera circolazione delle armi. Anzi è vero l'esatto contrario: la massiccia presenza di armi accresce i rischi per l'incolumità dei cittadini e comporta costi economici e sociali assai elevati.

Infatti negli Stati Uniti (in cui circolano oltre 250 milioni di armi di piccolo calibro, in media una per abitante) si sono avuti nel solo 2001 oltre 29 mila morti e 100 mila feriti con costi sanitari e sociali stimati in circa 100 miliardi di dollari.

Si tratta di un terribile pedaggio pagato alla tradizione e alle potenti *lobbie* delle armi, tanto più se si considera che, ad esempio, il bilancio delle perdite statunitensi durante la guerra di Corea fu di 33.651 caduti.

Questi dati devono fare riflettere soprattutto se rapportati a quelli italiani: nel nostro Paese nel 1999 le armi da fuoco hanno provocato 805 vittime. L'enorme divario è dovuto soprattutto alle diverse legislazioni adottate in materia dai due Paesi.

In America acquistare un'arma da fuoco è facile, basta essere maggiorenni e superare i controlli del *National Mandatory System*, un sistema computerizzato che consente al venditore di controllare in pochissimo tempo i dati relativi all'acquirente. Se poi si vuole evitare ogni forma di controllo basta rivolgersi ai privati che costituiscono un vero e proprio mercato parallelo rispetto a quello ufficiale. Secondo l'FBI nel 1997 l'80 per cento delle armi è stato acquistato illegalmente.

La legislazione italiana in materia se paragonata a quella americana è certamente restrittiva, tuttavia in fatto di prevenzione e controllo non può essere certo inserita tra quelle più avanzate. La nostra normativa risente infatti del tempo trascorso, la prima formulazione risale al codice Rocco e i correttivi apportati dal legislatore non sono riusciti ad introdurre meccanismi di gestione e di controllo semplici ed efficaci.

Attualmente solo una percentuale ridotta di italiani possiede il porto d'armi (85 mila di cui 750 mila cacciatori) ma ben 4 milioni di persone hanno la « detenzione di arma da fuoco » (possono cioè avere un'arma in casa ma non portarla in giro). Si tratta di un vero e proprio esercito che possiede armi senza peraltro aver mai dovuto rispondere a controlli accurati o a eventuali o necessarie verifiche.

La tragica vicenda di Chieri è lì, con i suoi otto morti, a dimostrare come una simile tragedia sia potuta avvenire solo perché una persona, rivelatasi uno squili-

brato, aveva a disposizione un vero e proprio arsenale. I massacri del Liceo di Erfurt, in Germania, dove lo scorso anno un ragazzo si tolse la vita dopo aver assassinato tredici persone o quella del liceo americano di Columbine in Colorado (nel 1999 due studenti uccisero dodici studenti ed un insegnante) testimoniano chiaramente l'estrema gravità del problema.

La presente proposta di legge, in armonia con quanto previsto dall'articolo 83 della Convenzione di Schengen, intende modificare la normativa vigente in materia di limitazione all'uso e alla detenzione di armi da fuoco e alla licenza di porto d'armi, in particolare in caso di specifiche disabilità psicofisiche. L'articolo 1 della proposta sostituisce il quinto comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 733. Si prevede infatti che il questore subordini il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata da una apposita commissione medica costituita presso la azienda sanitaria locale competente per territorio. Una delle novità introdotte dalla proposta di legge riguarda proprio la composizione di questa commissione che dovrà prevedere un medico legale, uno specialista in neurologia e uno in psichiatria. Oggi il nulla osta alla detenzione di armi viene invece concesso dal questore sulla base di una certificazione medica generica e eventuale. Noi chiediamo invece che la certificazione medica sia obbligatoria e venga rilasciata da una apposita commissione medica. Inoltre l'autorizzazione alla detenzione di armi sarà soggetta ad un rinnovo ogni due anni che il questore subordinerà alla presentazione della certificazione medica come sopra illustrato. L'articolo 2 della proposta modifica il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, prevedendo che, anche per ottenere la licenza di porto d'armi sia seguita la stessa prassi indicata in precedenza per la detenzione di armi (articolo 1 della proposta).

Le misure contenute nella proposta di legge mirano, tra l'altro, a garantire forme nuove e più appropriate di coordinamento tra i vari soggetti chiamati a controllare le dichiarazioni rese dagli interessati. In pratica si propone la piena responsabilizzazione del cittadino, rendendo più efficace e stringente il primo esame per il rilascio dei permessi di detenzione di arma o di porto di armi. A tale fine è stato previsto che i richiedenti partecipino ad un apposito corso di formazione, al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità (articolo 3 che sostituisce l'articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143). Si prevede inoltre che il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge individui, con proprio decreto, il contenuto formativo del corso teorico e pratico di cui sopra e il profilo professionale dei soggetti preposti alla formazione e al rilascio dell'attestato finale. L'obiettivo principale è quello di far sì che il possesso, l'impiego e la conservazione delle armi avvenga nel rispetto e al fine di tutelare la propria e l'altrui incolumità.

La presente iniziativa intende in buona sostanza perseguire due obiettivi fondamentali: non solo riaffermare la centralità del ruolo e delle funzioni dello Stato in materia di sicurezza, respingendo pericolose ipotesi di giustizia cosiddette « fai da te », ma soprattutto stabilire misure realmente efficaci per accrescere le garanzie di tutela individuali e collettive in ordine alla prevenzione dei rischi connessi al possesso di armi siano esse vere o semplici « copie giocattolo ». A tale riguardo è dato osservare come negli ultimi anni sia cresciuto in maniera preoccupante il numero delle rapine e delle violenze commesse con

la minaccia di queste armi. Vale la pena ricordare il caso di Napoli dove un ragazzo di tredici anni è rimasto ucciso mentre tentava una rapina proprio con una pistola giocattolo. La categoria delle armi giocattolo comprende anche alcuni modelli che differiscono in pochissimi particolari dalle armi vere, copie che, con poche modifiche, possono essere trasformate in strumenti in grado di sparare proiettili veri. In proposito, pochi mesi fa il Messico ha disposto il divieto della commercializzazione delle armi giocattolo e in questi giorni il Governo britannico, su iniziativa del ministro degli interni David Blunkett, ha messo fuori legge la produzione delle armi in questione.

Per rispondere a questa emergenza, troppo spesso sottovalutata, l'articolo 4 della proposta che modifica l'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, prevede la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da cinquecento a duemila euro per coloro che rimuovono dalle armi giocattolo il tappo rosso che le identifica come tali (normalmente viene posto dai produttori un tappo rosso sulla bocca della canna delle armi giocattolo proprio per distinguerle da quelle vere).

In ultimo, l'articolo 5 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge sono individuati i requisiti per la commercializzazione delle armi giocattolo con particolare riguardo ai requisiti degli acquirenti delle stesse e che fino alla emanazione del decreto, sia sospesa la commercializzazione di tali prodotti.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Modifica alla disciplina relativa alla detenzione di armi da fuoco).*

1. Il quinto comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Il questore subordina il rilascio del nulla osta di cui al quarto comma alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata da una commissione medica, costituita presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio, composta da tre membri, di cui un medico legale e uno specialista in neurologia e psichiatria. L'autorizzazione alla detenzione di armi deve essere rinnovata ogni due anni ed è subordinata alla presentazione della certificazione medica di cui al presente comma ».

## ART. 2.

*(Modifica alla disciplina della licenza di porto d'armi).*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegata apposita certificazione di idoneità psico-fisica, rilasciata da una commissione medica, costituita presso l'azienda sanitaria competente per territorio, composta da tre membri, di cui un medico legale e uno specialista in neurologia e psichiatria. Il rinnovo annuale della licenza di porto d'armi è subordinato alla

presentazione della certificazione medica di cui al presente comma ».

ART. 3.

*(Istituzione del corso teorico e pratico per il porto e per la detenzione delle armi).*

1. L'articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. 1. Chiunque faccia richiesta di porto d'armi o di nulla osta per la detenzione di armi deve frequentare un corso teorico e pratico che prevede il rilascio di un attestato finale di idoneità all'uso delle armi ».

2. Il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua il percorso formativo teorico e pratico del corso di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché il profilo professionale dei soggetti preposti alla formazione e al rilascio dell'attestato finale.

ART. 4.

*(Modifica alla disciplina dell'uso delle armi giocattolo).*

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Chiunque rimuove dai giocattoli riproducenti armi il tappo rosso di cui al quarto comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da cinquecento a duemila euro ».

## ART. 5.

*(Sospensione della commercializzazione delle armi giocattolo).*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro delle attività produttive entro sei mesi dalla presente legge, sono individuati i requisiti per la commercializzazione delle armi giocattolo con particolare riguardo ai requisiti degli acquirenti delle stesse.

2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1 è sospesa la commercializzazione delle armi giocattolo.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0045900\*